

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il termine per la richiesta del codice CIN in relazione agli affitti turistici brevi, nonché per le strutture alberghiere ed extra alberghiere, è stato prorogato all' 01/01/2025
2. Da ottobre 2024 è possibile di richiedere – nell'ambito degli aiuti Sabbatini contribuiti in conto impianti per nuovi investimenti, ma solo se si ricapitalizza
3. Per gli esercizi che iniziano dall 01/01/2024 valgono nuove soglie per bilanci micro, abbreviati e consolidati
4. Riduzione della detrazione fiscale relativa ad interventi di ristrutturazioni edilizie e relativa a interventi di risanamento energetico, a partire dall'anno 2025

1

Il termine per la richiesta del codice CIN in relazione agli affitti turistici brevi, nonché per le strutture alberghiere ed extra alberghiere, è stato prorogato al 01/01/2025

Per soggetti IVA

Con riferimento al punto 2 della nostra newsletter 13/2024, vi informiamo che il termine per la richiesta del codice CIN in relazione agli affitti turistici brevi, nonché per le strutture alberghiere ed extra alberghiere, è stato prorogato al 01/01/2025. Facciamo presente che mediante il seguente link <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/> è possibile anche per cittadini stranieri accedere e registrarsi, cliccando su "Credenziali – Utenti Stranieri" <https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/registrazione-utente-straniero> e, dopo tale registrazione, richiedendo il codice CIN con riferimento alla propria struttura mediante la quale viene esercitata in Italia l'affitto turistico.

2 Da ottobre 2024 è possibile di richiedere – nell’ambito degli aiuti Sabatini – contributi in conto impianti per nuovi investimenti, ma solo se si ricapitalizza

Per soggetti IVA

Dal primo ottobre 2024 è possibile inviare domande ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione “Nuova Sabatini Capitalizzazione”. La misura è rivolta a sostenere la capitalizzazione delle imprese attraverso la concessione di un contributo in conto impianti maggiorato pari al 5% (anziché 3,575%, ovvero al contributo normalmente ottenibile per investimenti 4.0 e green). Possono accedere a questo contributo tutte le micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria (escluse banche e assicurazioni), che effettuano un aumento di capitale sociale di un importo non inferiore al 30% del finanziamento correlato all’investimento in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali. Il finanziamento potrà avere una durata di cinque anni ed essere assistito dalla garanzia del Fondo piccole medie imprese fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso. Ai fini dell’invio delle relative domande le imprese si dovranno collegare al seguente sito internet: <https://benistrumentali.dgiai.gov.it>. Ulteriori informazioni a riguardo sono reperibili anche in internet al seguente link: <https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/agevolazioni-per-gli-investimenti-delle-pmi-in-beni-strumentali-nuova-sabatini> .

3 Per gli esercizi che iniziano dal 01/01/2024 valgono nuove soglie per bilanci micro, abbreviati e consolidati

Per soggetti IVA

Informiamo che per gli esercizi che iniziano dal 01/01/2024 valgono nuove soglie per bilanci micro, abbreviati e consolidati. Le nuove soglie possono essere riassunte come segue:

Valori di riferimento	Impresa micro	Bilancio abbreviato	Bilancio consolidato, metodo lordo	Bilancio consolidato, metodo netto
Totale dell’attivo (€)	<=220.000	<=5.500.000	<=30.000.000	<=25.000.000
Totale dei ricavi (€)	<=440.000	<=11.000.000	<=60.000.000	<=50.000.000
Numero dipendenti	<= 5	<= 50	<=250	<=250

Informiamo che continua a valere la regola, in base alla quale un'impresa continua ad applicare p.e. il bilancio abbreviato, qualora in due esercizi consecutivi non superi due dei rispettivi limiti sopra indicati per il bilancio abbreviato.

4 Riduzione della detrazione fiscale relativa ad interventi di ristrutturazioni edilizie e relativa a interventi di risanamento energetico, a partire dall'anno 2025

Per tutti i clienti

Ricordiamo che fino al 31/12/2024 la detrazione fiscale relativa ad interventi di ristrutturazione edilizie ammonta al 50% con una soglia di costi pari a Euro 96.000,00. Prevedibilmente, con la Legge Finanziaria che sarà approvata entro il corrente anno, la detrazione fiscale del 50% verrà mantenuta con la soglia di costi pari a Euro 96.000,00 per la sola prima casa, mentre per tutte le restanti unità immobiliari sarà pari al 36% con la soglia di costi pari a Euro 48.000,00.

Di conseguenza consigliamo ai soggetti IRPEF, che intendano effettuare tale tipo di intervento, di voler effettuare possibilmente almeno il pagamento di tale intervento (almeno via fatture di acconto) ancora nell'anno 2024, in quanto questo permetterebbe di poter usufruire della maggiorata detrazione e delle soglie maggiorate in essere e dunque non subire la penalizzazione della minor detrazione e delle soglie ridotte previste a partire dall'anno 2025. In analogia, anche le detrazioni fiscali relative ad interventi rivolti al risanamento energetico di immobili verranno abbassati a partire dall'anno 2025, prevedibilmente del 15-20%, ragione per la quale i soggetti IRPEF/IRES che termineranno tali interventi ancora nel 2024, ossia pagheranno fatture di acconto a riguardo ancora nel 2024, godranno ancora della detrazione fiscale più elevata.

In seguito riportiamo un elenco semplificato delle detrazioni fiscali a confronto, in particolare come potrebbero essere dal 2025 in poi:

tipologia intervento	anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Bonus ristrutturazione prima casa	50%	50%	36%
Bonus ristrutturazione seconda casa	50%	36%	30%
Ecobonus prima casa	50%/65%	50%	36%
Ecobonus seconda casa	50%/65%	36%	30%

Sismabonus prima casa	70%/75%/80%/85%	50%	36%
Sismabonus seconda casa	70%/75%/80%/85%	36%	30%
Bonus mobili	50%	50%	-
Bonus barriere architettoniche	75%	75%	-
Bonus verde	36%	-	-
Superbonus condomini	70%	65%	-

Vi consigliamo pertanto di voler programmare bene tali interventi nella restante parte del corrente anno e anche dei relativi pagamenti!



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

